



# COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.142

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022 .CONFERMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.50 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1. MARIETTA/Daniele	Sindaco	SI'
2. AIMAR/Sergio	Vice-sindaco	SI'
3. CAPUCCHIO/Enrico	Assessore	SI'
4. PERONA/Nicoletta	Assessore	SI'
5. CORONA/Luisella	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARIETTA Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022 .CONFERMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Richiamate le " Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con il Decreto 8 maggio 2018;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenzialmente massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006 è pari ad € 630.201,31;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla conferma della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Richiamato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Dato atto che l'art. 33 del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, la possibilità di computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionale per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Dato atto altresì che l'art. 33 del D.L. 34 del 30.04.2019 (decreto crescita) convertito in Legge 28.06.2019, n. 58 contiene importanti disposizioni innovative per i Comuni in materia di calcolo della capacità assunzionale, disposizioni che saranno operative solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto attuativo ad oggi mancante;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 21 del 12.02.2019 relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 con la quale è stata prevista:

- l'assunzione di un istruttore amministrativo a seguito del collocamento a riposo di personale dipendente, assunzione avvenuta l'11.11.2019;

- nonché nuova assunzione per la copertura del posto (istruttore direttivo contabile) che si è reso vacante al 31 agosto 2019, posto in fase di copertura mediante l'esperimento di concorso pubblico in forma congiunta con L'Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone a seguito di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs 165/2001 e s.m. non andata a buon fine;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Ritenuto di prevedere per l'anno 2020 una nuova assunzione per la copertura del posto che si è reso vacante a settembre 2019;

Dato atto che non si prevedono cessazioni per gli anni 2021 e 2022 e che i margini assunzionali riferiti agli anni 2020 - 2022 ammontano ad € 23.980,09;

Ravvisata la necessità di prevedere il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, programmando per l'anno 2020:

- l'assunzione di n. 1 istruttore Direttivo contabile (posto resosi vacante il 31 agosto 2019 ed in fase di copertura mediante il perfezionamento del concorso pubblico in forma congiunta con l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone a seguito dell'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 non andata a buon fine - (neutra ai fini degli spazi assunzionali);

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che vengono mantenuti i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha rispettato la norma di riduzione delle spese di personale rispetto al triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ter della Legge 296/2006);

- ha approvato il piano triennale delle azioni positive (D.Lgs. 198/2006) G.C. n. 138 del 16.12.2019;
- ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con deliberazione di C.C. n. 12 del 28.02.2019;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. 66/2014 convertito il legge 89/2014);
- è stata trasmessa entro i termini la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali (art. 1, c. 723 lett. a), Legge 208/2015);
- il rapporto medio dipendenti/popolazione per il Comune di Cafasse è al di sotto del rapporto medio dipendenti/popolazione valido per gli enti in condizione di dissesto di cui al D.M. 10.04.2017, contando 1 dipendente ogni 263 abitanti anziché 1 dipendente ogni 150 abitanti (al 31.12.2018 n. 13 dipendenti per 3.417 abitanti);

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di nuove esigenze organizzative e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Rilevato che il presente Piano di programmazione del personale integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 di cui costituisce parte integrante;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle stanziamenti previsti nel Bilancio 2020-2022;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento viene fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Ravvisata la necessità, attesa l'urgenza del provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio 2020/2022;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Leg. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge:

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 630.201,31;

b) a seguito della conferma della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, le assunzioni a tempo indeterminato delle seguenti figure: - n. 1 istruttore direttivo contabile D1 presso l'area finanziaria contabile prevista per i primi mesi dell'anno 2020 (neutra ai fini degli spazi assunzionali);

3) di dare atto che per l'anno 2021 e 2022 non sono previste cessazioni e nuove assunzioni;

4) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

5) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (numero, categoria, profilo professionale, ecc.), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

6) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to: MARIETTA Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita

---